

REGOLAMENTO SULLE QUOTE SOCIALI

CURAVIVA SVIZZERA



REGOLAMENTO SULLE QUOTE SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE MANTELLO NAZIONALE CURAVIVA SVIZZERA

QUESTO REGOLAMENTO SI BASA SULL'ART. 11 DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MANTELLO NAZIONALE

1. CALCOLO DELLA QUOTA SOCIALE

1.1 Membri collettivi (art. 4 dello statuto)

- a) Le quote sociali dei membri collettivi sono calcolate in base ai posti di presa a carico ambulatoriale, parzialmente stazionaria (diurna o notturna) o stazionaria (diurna e notturna) disponibili presso le strutture socio-sanitarie e gli istituti sociali affiliati, con offerte di cure, di presa a carico e/o di formazione (art. 11. cpv.2 dello statuto) (cfr. tabella).
- b) Per i membri collettivi che raggruppano in seno a una stessa organizzazione delle strutture socio-sanitarie e degli istituti sociali, le quote sono di principio calcolate in base al numero complessivo di posti per istituto di cura o sociale. CURAVIVA Svizzera ha il diritto di accordare uno sconto ai membri collettivi per quelle strutture che contano meno di 700 posti. L'ammontare della quota sociale è di conseguenza fatturata per il 55 % dei posti (quota di base e quota specifica) e la metà della quota per il restante 45 %. La quota sociale completa è fatturata in base ai posti ambulatoriali e parzialmente istituzionali (quota base e quota specifica).
- c) Conformemente all'art. 2 cpv.3 lett. e) e all'art. 4 cpv.1 lett. f) dello statuto, la rivista specializzata pubblicata dall'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera è l'organo ufficiale dell'associazione mantello nazionale. L'abbonamento alla rivista ammonta a CHF. 90.– all'anno per l'edizione tedesca e a

CHF 50.– all'anno per l'edizione francese. Il costo è fatturato direttamente alle strutture socio-sanitarie e agli istituti sociali affiliati come abbonati alla rivista specializzata.

1.2 Membri individuali (art. 5 dello statuto)

- a) Le quote sociali per singoli strutture socio-sanitarie o istituti sociali con offerte di cure, di presa a carico e/o di formazione sono calcolate in base ai posti di presa a carico ambulatoriale, parzialmente stazionaria (diurna o notturna) o stazionaria (diurna e notturna) (art. 11 cpv. 3 dello statuto) (cfr. tabella).
- b) Per singoli istituti o organizzazioni con un'offerta complementare (Art. 5 cpv. 1 lett. a) dello statuto), la quota sociale è fissa e ammonta a CHF 350.– all'anno.
- c) Conformemente all'art. 5 cpv. 5 dello statuto, tutti i membri individuali ricevono almeno un esemplare della rivista specializzata pubblicata dall'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera – organo ufficiale dell'associazione. L'abbonamento alla rivista ammonta a CHF 90.– all'anno per l'edizione tedesca e a CHF 50.– all'anno per l'edizione francese.

1.3 Quota annuale delle donatrici e dei donatori (art. 6 dello statuto)

La quota di donatore per persone fisiche o giuridiche ammonta a CHF 250.– all'anno.

Settore specializzato	Per posto stazionario (diurno e notturno)		Per posto ambulatoriale o parzialmente stazionario (diurno o notturno)	
	Quota sociale di base	Quota sociale specifica	Quota sociale di base	Quota sociale specifica
Persone anziane	CHF 9.–	CHF 5.40	CHF 6.–	CHF 4.40
Adulti disabili	CHF 9.–	CHF 3.–	CHF 6.–	CHF 2.–
Bambini e adolescenti con bisogni particolari	CHF 9.–	CHF 3.–	CHF 6.–	CHF 2.–

La quota minima per struttura socio-sanitaria o istituto sociale ammonta a CHF 350.– all'anno.

2. FATTURAZIONE

- a) Tutte le quote sociali sono intese per anno civile.
- b) Per i nuovi membri, le quote sociali sono fatturate per ogni semestre in corso.
- c) In caso di dimissione o esclusione, le quote sociali sono dovute fino alla fine dell'anno (art. 11 cpv.6 dello statuto).

3. INCASSO

3.1 Membri collettivi

- a) L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera fattura la quota sociale all'associazione cantonale/regionale conformemente al punto 1.1 del presente regolamento. Questa deve essere versata al più tardi alla fine del 3° trimestre.
- b) L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera può fatturare le quote sociale alle strutture socio-sanitarie e agli istituti sociali su retribuzione delle associazioni cantonali/regionali che non dispongono delle risorse necessarie. Questi importi sono versati rispettivamente alla fine del 2° trimestre e del 3° trimestre (ultimo versamento). Degli acconti possono pure essere versati. La retribuzione per questa prestazione ammonta a CHF 20.– per ogni struttura socio- sanitaria o istituto sociale.

3.2 Membri individuali

Per i membri individuali, l'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera fattura la quota sociale, conformemente all'art. 1.2 del presente regolamento, direttamente agli istituti sociali e di cura che offrono una presa a carico come pure alle istituzioni e organizzazioni con offerte complementari. L'associazione mantello fattura pure il costo dell'abbonamento alla rivista specializzata.

3.3 Donatrici/donatori

L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera fattura le quote sociali di donatore.

4. MODIFICHE


L'assemblea dei delegati dell'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera decide le modifiche a questo regolamento su richiesta del Comitato.

5. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento CURAVIVA Svizzera sulle quote sociali dell'associazione mantello nazionale è stato approvato dall'assemblea dei delegati del 23 giugno 2015 e entra in vigore il 1° gennaio 2016. Esso sostituisce il regolamento del 25 giugno 2014.

Berna, il 21 giugno 2016

CURAVIVA Svizzera



Il presidente
D^r Ignazio Cassis



Il direttore
D^r Daniel Höchli

CURAVIVA.CH

VERBAND HEIME UND INSTITUTIONEN SCHWEIZ
ASSOCIATION DES HOMES ET INSTITUTIONS SOCIALES SUISSES
ASSOCIAZIONE DEGLI ISTITUTI SOCIALI E DI CURA SVIZZERI
ASSOCIAZIUN DALS INSTITUTS SOCIALS E DA TGIRA SVIZZERS